



COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Reg. Delib.
Del 25-11-2011

COPIA

Numero ___ Reg. Pubbl.

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI DA 27 A 32, DELLA LEGGE n 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

GORRINI PROF. GIANCARLO	P	PERDUCA STEFANO	P
CREMASCHI LORENA	P	POGGI ANDREA	P
ARNOLDI DR. ANGELO	P	BRUNI DR. FABIO	P
BENZO GABRIELLA	P	LANATI MICHELE	P
TAVA SIMONA	P	PERDUCA MATTEO	P
ARPIGIANI MATTEO	P	MOLON DAVIDE	P
GASSANI ADRIANO CARLO	P		

Totale presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assessore esterno ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale .

BRAMERI ING. RODOLFO

Presente

Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GORRINI PROF. GIANCARLO, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO : RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI DA 27 A 32, DELLA LEGGE n° 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 28, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. stabilisce che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163](#) e ss.mm.ii., e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;
- assume particolare rilevanza porsi come obiettivo quello di razionalizzare il proprio sistema di partecipazioni;
- a partire dagli anni '90 e fino al 2004 l'evoluzione del quadro normativo e i vincoli finanziari hanno in parte favorito un processo di decentramento a causa del ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali;
- tuttavia nell'ultimo quadriennio l'adeguamento alla normativa comunitaria e il riconoscimento del principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza ha ridefinito le aree di possibile intervento della Pubblica Amministrazione;
- conseguentemente i Comuni/Province devono affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e di gestione dei propri territori e delle proprie comunità che viene loro affidato, innescando un processo di riorganizzazione che mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione;
- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli Enti Locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25/06/2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001):
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- a) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.):
 - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

TENUTO CONTO della modifica introdotta dall'art. 18, comma 4-octies, del D.L. 29 Novembre 2008 n. 185 (convertito in L. n. 2/2009), che ha espunto dal testo originario il riferimento anche alle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. "di primo livello" cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria), e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

ACCERTATO pertanto che le partecipazioni societarie attualmente detenute da questo ente sono n. 4 (A.C.A.O.P. S.p.A., BRONI-STRADELLA S.P.A., BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. e G.A.L. – Gruppo di Azione Locale Alto Oltrepò S.r.l.) come risulta dal prospetto allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

RILEVATO, in particolare, che:

1. la partecipazione alla Società A.C.A.O.P. S.p.A. di Stradella è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, e che la suddetta società attualmente risulta erogatrice del servizio idrico integrato;

2. la partecipazione alla Società BRONI-STRADELLA S.p.A. di Stradella è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, e che la suddetta società attualmente risulta erogatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3. la partecipazione alla Società BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.r.l. di Stradella è riferita alla produzione di servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici locali, e deriva dalla scissione, avvenuta in data 28.06.2011, mediante trasferimento di parte del capitale della Broni Stradella SPA. A titolo esemplificativo si citano alcuni servizi svolti: l'erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, il servizio di fognatura e di smaltimento e riciclo delle acque, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti liquidi e solidi;
1. la partecipazione alla Società G.A.L. – Gruppo di Azione Locale Alto Oltrepò S.r.l. è riferita alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nell'ambito dell'Oltrepò Pavese – partecipazione alle azioni del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (P.S.R.) 2007/2013;

DATO ATTO che le Società di cui all'allegato A), secondo quanto sopraindicato, svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale inerenti al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/07 e ss.mm.ii. per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RILEVATO altresì che l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successivamente modificato dalla Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 e dal D.L. 29 Dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n. 10, stabilisce quanto segue:

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione. (69)

RITENUTO nella presente sede procedere alla ricognizione delle partecipazioni del Comune di Corvino San Quirico, ai sensi dell'art. 3, commi da 27 a 32, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii., rinviando a successivo provvedimento, in attesa di chiarimenti normativi in materia, le proprie determinazioni in merito a quanto previsto dall'art. 14, comma 32, del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successivamente modificato dalla Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 e dal D.L. 29 Dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n. 10;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra richiamata;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO**, per le motivazioni esposte in narrativa, che le società di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii. per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;
1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii. (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Corvino San Quirico nelle suddette società;
1. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento, in attesa di chiarimenti normativi in materia, le proprie determinazioni in merito a quanto previsto dall'art. 14, comma 32, del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successivamente modificato dalla Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 e dal D.L. 29 Dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n. 10;
1. **DI RENDERE PUBBLICA** la presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Corvino San Quirico (www.comune.corvino-san-quirico.pv.it);
1. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Via Marina n. 5 – 20121 Milano, in ottemperanza all'articolo 3, comma 28, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii..

COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato A

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI DA 27 A 32, DELLA LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE EURO	PARTECIPAZIONE		MOTIVAZIONE E FINALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
		N. AZIONI E VALORE NOMINALE	PERCENTUALE	
A.C.A.O.P. S.p.A. – Via Nazionale n. 53 – 27049 Stradella (PV)	3.711.324,00	N. 69.462 Euro 1,00/cad. Totale Euro 69.462,00	1,872	Produzione di servizi idrici (ricerca, produzione, captazione, sollevamento, approvigionamento e vendita dell'acqua) - Società erogatrice del servizio idrico integrato.
BRONI-STRADELLA S.p.A. – Via Cavour n. 28 – 27049 Stradella (PV)	4.301.287,95	N. 22.329 Euro 0,01/cad. Totale Euro 223,29	0,0052	Erogazione di servizi di pubblica utilità (erogazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione delle relative reti di distribuzione; servizio di fognatura e di smaltimento e riciclo delle acque; servizio raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e manutenzione dei relativi mezzi). Società erogatrice del servizio smaltimento rifiuti.
BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.r.l. – Via Cavour n. 28 – 27049 Stradella (PV)	100.000,00	Totale Euro 8,77	0,0088	Servizi di pubblica utilità. Attualmente l'Ente non vi ha conferito alcun servizio.
G.A.L. – Gruppo Azione Locale Alto Oltrepò S.r.l. – Via Mazzini n. 16 – 27057 Varzi (PV)	60.840,00	N. 1 Euro 520,00/cad. Totale Euro 520,00	0,855	Promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione prioritariamente nell'area comprendente i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese montano e dell'Obiettivo 2 o comunque nell'ambito dell'Oltrepò Pavese, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, delle Leggi Statali e Regionali e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Corvino San Quirico, 25-11-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TORREGGIANI MARIA CRISTINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GORRINI PROF. GIANCARLO
DR. UMBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 02-12-2011 al giorno 17-12-2011.

Corvino San Quirico, li 02-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAZIA MERCADANTE DR.
UMBERTO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Corvino San Quirico, li 02-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

[x] E' divenuta esecutiva il 13-12-11, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Corvino San Quirico, 14-12-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)